



ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI

Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180

Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445

Sito web www.icpetritoli.edu.it

E-mail istituzionale:

apic82700q@istruzione.it PEC:

apic82700q@pec.istruzione.it



Prot. N° vedi segnatrice

Ai Docenti a tempo determinato e indeterminato

Al DSGA

Agli Atti

OGGETTO: Fruizione/monetizzazione ferie del personale docente a tempo determinato e indeterminato – a.s. 2026/2027

Si forniscono indicazioni in merito alla fruizione delle ferie del personale docente e, con particolare riferimento al personale assunto a tempo determinato, alla disciplina relativa all'eventuale monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si richiama, preliminarmente, la Dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritta in data 18 gennaio 2024, relativa all'art. 38 (Ferie), nella quale le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012, **all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente, come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.**

Resta fermo, inoltre, quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge n. 228 del 2012.

L'art. 1, comma 54, della legge n. 228/2012 stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Tale previsione riguarda tutti i docenti, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, compresi i supplenti brevi e saltuari e i docenti con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla disciplina contrattuale vigente.

Per quanto riguarda **i docenti con contratto a tempo determinato** con scadenza al 30 giugno, le ferie possono essere fruito, in relazione alla durata del rapporto e ai giorni maturati:

- nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e l'inizio delle attività educative e didattiche;
- durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale, quali le vacanze natalizie e pasquali e gli eventuali ulteriori periodi di sospensione;

Firmato digitalmente da LUCIO PAOLO

- durante l'anno scolastico, nel limite massimo di sei giorni, alle condizioni previste dalla disciplina contrattuale vigente e purché la sostituzione possa avvenire senza oneri aggiuntivi;
- nei periodi di sospensione delle lezioni determinati dallo svolgimento di consultazioni elettorali o da altre circostanze previste;
- nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, nelle giornate nelle quali non siano previsti obblighi di servizio sulla base del Piano annuale delle attività, dei calendari degli scrutini e degli esami e delle ulteriori disposizioni organizzative dell'Istituzione scolastica.

Il personale interessato è pertanto invitato a programmare e richiedere tempestivamente la fruizione delle ferie maturate e maturande nei periodi sopra indicati e, in particolare, nelle giornate comprese tra il termine delle lezioni e la scadenza del contratto nelle quali non risultino previsti obblighi di servizio.

L'art. 1, comma 55, della legge n. 228/2012 stabilisce, per il personale docente supplente breve e saltuario e per il docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, che **l'eventuale trattamento economico sostitutivo è limitato alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale medesimo di fruire delle ferie.**

Pertanto, ai fini dell'eventuale liquidazione delle ferie non godute, devono essere considerati i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale ricadenti nel periodo di durata del rapporto di lavoro e nei quali è consentita la fruizione delle ferie.

A titolo esemplificativo, nel caso di un contratto dal 1° dicembre al 31 marzo, qualora il docente abbia maturato n. 11 giorni di ferie e nel medesimo periodo siano ricaduti n. 9 giorni lavorativi di sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie nei quali era consentita la fruizione delle ferie, l'eventuale trattamento economico sostitutivo potrà riguardare esclusivamente la differenza, pari a n. 2 giorni.

Per quanto riguarda i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto, di norma non ricorrono i presupposti per la monetizzazione delle ferie non godute, considerata la possibilità di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e, in particolare, nel periodo estivo dei mesi di luglio e agosto.

Restano ferme le ipotesi nelle quali l'impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente, quali, a titolo esemplificativo, decesso, malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità o paternità e risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente e assoluta.

PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO

Per quanto concerne il personale docente a tempo indeterminato, si ricorda che le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere richieste al Dirigente scolastico. Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, **il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.**

Il personale docente a tempo indeterminato è pertanto invitato a programmare e richiedere tempestivamente la fruizione delle ferie spettanti, con particolare riferimento al periodo estivo, secondo le modalità e i termini annualmente comunicati dall'Istituzione scolastica e tenendo conto degli obblighi di servizio previsti dal Piano annuale delle attività, dei calendari degli scrutini e degli esami e degli ulteriori adempimenti connessi alla funzione

Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che la mancata presentazione della domanda di ferie non determina alcun diritto alla monetizzazione delle ferie non fruita né, di per sé, legittima il loro differimento agli anni scolastici successivi.

Si precisa che la mera mancata presentazione della domanda di ferie, ove non dipenda da particolari esigenze di servizio ovvero da motivate esigenze di carattere personale o di malattia che ne abbiano impedito la fruizione, non costituisce titolo per il differimento delle ferie agli anni scolastici successivi.

Il personale è altresì espressamente informato che, qualora sia stato posto nelle condizioni di fruire effettivamente delle ferie spettanti e sia stato tempestivamente invitato a richiederne la fruizione, la mancata presentazione della relativa istanza, in assenza di impedimenti non imputabili al dipendente, potrà comportare la perdita del diritto alla fruizione delle ferie non godute al termine del periodo di riferimento o dell'eventuale periodo di riporto consentito dalla disciplina vigente, nonché l'esclusione del diritto alla relativa monetizzazione alla cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, per la parte tuttora vigente, qualora particolari esigenze di servizio ovvero motivate esigenze di carattere personale o di malattia abbiano impedito, in tutto o in parte, il godimento delle ferie nell'anno scolastico di riferimento, le ferie non fruita dal personale docente a tempo indeterminato saranno fruita entro l'anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Ne consegue che il differimento delle ferie all'anno scolastico successivo presuppone la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina contrattuale e non costituisce una modalità ordinaria e discrezionale di accumulo delle ferie non richieste.

Si richiama, altresì, l'art. 38 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, secondo il quale le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. La relativa Dichiarazione congiunta n. 2 precisa che, all'atto della cessazione dal servizio, **la monetizzazione è ammessa nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente.**

Con la presente comunicazione il personale docente a tempo indeterminato è pertanto formalmente invitato a programmare e richiedere la fruizione delle ferie spettanti, in particolare durante il periodo estivo, evitando l'accumulo di ferie non godute in assenza delle condizioni contrattualmente previste per il loro differimento.

Per quanto riguarda le quattro giornate di riposo previste dalla legge n. 937/1977, si ricorda che, per il personale docente, le stesse devono essere fruita nei periodi nei quali ne è consentito il godimento e, per il personale a tempo determinato, entro la scadenza del rapporto di lavoro.

Anche per tali giornate il personale interessato è pertanto invitato a provvedere tempestivamente alla relativa fruizione, secondo le modalità consentite dalla normativa e dalla disciplina contrattuale vigente.

Alla luce di quanto sopra, il personale docente a tempo determinato è formalmente invitato a fruire delle ferie e delle giornate di riposo di cui alla legge n. 937/1977 entro i periodi e secondo le modalità sopra specificati.

In assenza di impedimenti oggettivi non imputabili al dipendente, la mancata fruizione delle

Firmato digitalmente da LUCIO PAOLO

ferie nei periodi nei quali essa risulti consentita comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente ai fini dell'eventuale trattamento economico sostitutivo alla cessazione del rapporto.

Si ricorda, infine, che, ai sensi del vigente CCNL, le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Ai docenti con un'anzianità di servizio non superiore a tre anni spettano n. 30 giorni di ferie per anno scolastico, mentre, dopo tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato, spettano n. 32 giorni.

Il numero dei giorni spettanti deve pertanto essere rapportato alla durata effettiva del contratto.

A titolo esemplificativo, per un docente con più di tre anni di servizio e contratto della durata di 295 giorni, il calcolo sarà il seguente:

$$360 : 32 = 295 : X$$

da cui risultano n. 26 giorni di ferie.

La comunicazione costituisce formale informazione e invito alla fruizione delle ferie secondo quanto sopra specificato.

Per il personale a tempo determinato, la sottoscrizione per ricevuta e presa visione della presente comunicazione ha esclusivamente valore di attestazione dell'avvenuta informazione e non costituisce rinuncia a diritti né accordo negoziale in ordine alla spettanza o alla monetizzazione delle ferie, che restano disciplinate dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Cordialmente,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Lucio PAOLO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa